

Codice A1501B

D.D. 30 novembre 2020, n. 739

Servizio di formazione finalizzato al rafforzamento delle capacità istituzionali dei soggetti coinvolti nell'attuazione e gestione dei programmi operativi della Regione Piemonte co-finanziati di Fondi SIE per la programmazione 2014-2020. Sospensione dell'esecuzione e modifica dei contratti CIG 72237581AF, CIG 72237624FB e CIG 7223771C66 a seguito dell'emergenza COVID.



ATTO DD 739/A1500A/2020

DEL 30/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: Servizio di formazione finalizzato al rafforzamento delle capacità istituzionali dei soggetti coinvolti nell'attuazione e gestione dei programmi operativi della Regione Piemonte co-finanziati di Fondi SIE per la programmazione 2014-2020. Sospensione dell'esecuzione e modifica dei contratti CIG 72237581AF, CIG 72237624FB e CIG 7223771C66 a seguito dell'emergenza COVID.

Premesso che:

- con D.D. n. 941 del 9/10/2017 è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisto di un servizio di formazione finalizzato al rafforzamento delle capacità istituzionali dei soggetti coinvolti nell'attuazione e gestione dei programmi operativi della Regione Piemonte co-finanziati con Fondi SIE per la programmazione 2014-2020.

- Con D.D. n. 24 del 4/2/2019 il servizio è stato aggiudicato ai seguenti soggetti:

- lotto 1 AREA ECONOMICA - CIG 72237581AF, CUP J63H17000030009 alla Società Centro Studi Enti Locali S.r.l. per l'importo di €. 258.960,00 (o.f.e.)
- lotto 2 AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CIG 72237624FB, CUP 63H1700004000 all'A.T.I. Promo P.A. Fondazione -TI FORMA - MIP Politecnico di Milano per l'importo di €. 827.415,00 (o.f.e)
- lotto 3 AREA EUROPEA - CIG 7223771C66, CUP J63H17000050009 all'A.T.I. PA Advice S.P.A. - DISPOSITIVI TECNICHE METODOLOGICHE S.R.L. - POLIEDRA Progetti integrati S.P.A.- LUISS Guido Carli -Infor Elea- SAA soc. per l'importo di €.269.817,60 (o.f.e).

- L'art. 2 dei relativi contratti prevede l'esclusione dell' "e-learning" quale modalità di svolgimento dell'attività formativa.

Preso atto che con nota prot. 35474 del 11/11/2020 il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ha inviato un verbale in cui ha proposto la sospensione dell'esecuzione dei contratti a far data dal 16 marzo 2020. Nello specifico nel verbale il DEC ha indicato:

1. la normativa statale e regionale relativa alle misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID 19, che hanno determinato la necessità di disporre la sospensione dell'erogazione del servizio di formazione per l'impossibilità di svolgere in presenza le attività formative;
2. il consenso degli appaltatori alla sospensione dell'esecuzione;
3. la proposta di modifiche contrattuali che consentano oltre che la formazione in presenza anche la modalità a distanza, al fine di superare il divieto, posto dai contratti, dell'**e-learning quale modalità di erogazione del servizio**. La proposta è giustificata dal fatto che le circostanze legate alla diffusione e recrudescenza della pandemia evidenziano la necessità di disporre di una modalità flessibile di erogazione del servizio, che consenta di dare esecuzione ai contratti di formazione a prescindere dall'evoluzione della situazione emergenziale;
4. la proposta di diminuire il costo di ciascuna giornata formativa erogata in modalità e-learning del 3%, rispetto a quanto previsto dai contratti per la formazione in presenza; il DEC ritiene con tale previsione di riequilibrare il costo in misura proporzionale alle minori spese sostenute dagli aggiudicatari dei tre lotti per i trasporti, il vitto e l'eventuale alloggio ai docenti in trasferta; il DEC propone di prevedere l'utilizzo dell'importo portato in diminuzione (3% del costo di ciascuna giornata formativa) per attività di laboratorio .

Richiamati i provvedimenti di carattere urgente adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Giunta Regionale in conseguenza dell'emergenza nazionale in argomento, che hanno tra l'altro, per ragioni legate alla sicurezza sanitaria, limitato gli spostamenti, la possibilità di svolgere in presenza numerose attività tra cui i corsi di formazione e previsto che le pubbliche amministrazioni assicurino lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, di cui da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03/11/2020 che dispone all'art 1 comma 9, lett. s) che "I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza".

Visto il D.L. n. 76 del 16/7/2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che all'art. 8 comma 4 lett. c) prevede che *"il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto*

periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016."

Visto altresì il D.L. n. 6 del 23/02/2020, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 e s.m.i., che all'art. 3 comma 6 bis prevede che *"il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c. della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze e penali connessi a ritardi o omessi adempimenti"*.

Considerato che tale ultima disposizione è eccezionale e inderogabile e si applica dal 23/2/2020 e pertanto a partire da tale data e fino alla rimozione del divieto della realizzazione delle attività formative, il periodo non potrà essere conteggiato nell'ambito del contratto di appalto in essere, al fine del computo delle penali laddove previste pattizamente, né ai fini di richieste risarcitorie da ritardo di adempimento da parte del committente. Per tale ragione gli appaltatori non potranno essere ritenuti responsabili del ritardo nell'adempimento nel periodo di sospensione emergenziale dell'attività formativa.

Considerato altresì che i contratti stipulati dall'amministrazione:

- sono contratti di durata che si devono svolgere nell'arco temporale di 36 mesi a decorrere dalla stipula del contratto;
- l'oggetto della prestazione sono giornate di formazione nelle aree economica, giuridica, europea e giornate di laboratorio così come indicato dall'art.2 dei contratti e specificato e circoscritto all'art. 7 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale (parte integrante dei contratti), che nel definire i costi del servizio specifica che tipo di formazione è acquistata e il costo, senza fare cenno alle modalità di erogazione del servizio o al luogo di erogazione;
- l'alea negoziale nei contratti, è rimessa alla valutazione degli affidatari che tuttavia deve essere valutata secondo la giurisprudenza (Cass.23396 del 19/10/2006 richiamata dalla Relazione Corte Suprema di Cassazione n. 56 del 8/7/2020) *"nel quadro delle oscillazioni di valore delle prestazioni e delle normali fluttuazioni del mercato, ma non travalicandole"*. Non rientra in tale alea l'eccezionalità, che si ricollega al sopraggiungere di un evento esterno alle parti contrattuali, straordinario sul piano oggettivo, imprevedibile e inevitabile su quello soggettivo, in quanto estraneo a qualsiasi ragionevolezza previsionale,
- la volontà delle parti emergente dal testo contrattuale è di acquistare e di vendere *"formazione"*;
- per il servizio acquistato persiste sia l'interesse dell'amministrazione, per la quale tale formazione costituisce un obiettivo previsto dal Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014/2020, che finanzia il progetto, sia l'interesse dei fornitori, che concordano con la modifica contrattuale per consentire la ripresa delle attività previste dal contratto, anche in vigenza di misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID 19.

Valutato che

- l'erogazione in presenza del servizio di formazione e l'esclusione della formazione *e-learning*, pur se previste nell'art. 2, relativo all'oggetto dei contratti, rappresentano una mera modalità di erogazione del servizio, considerata, al momento della firma dei contratti *"rebus sic stantibus"*, come la migliore modalità di erogazione dello stesso. In nessun caso, tale modalità può essere ritenuta un elemento essenziale del contratto, allo stesso modo della sede regionale di via Pisano, prevista dallo stesso articolo, come sede dell'erogazione del servizio. A riprova della natura *"non essenziale"* di tali indicazioni contrattuali nell'art. 7 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che definisce i costi del servizio, si fa riferimento solo alla tipologia di formazione e al relativo costo senza alcun cenno alla modalità di erogazione del servizio;
- le misure emergenziali per il contenimento della diffusione del Covid 19 hanno indotto l'amministrazione a rivedere tale valutazione, anche alla luce della Protocollo quadro *"Rientro in sicurezza"*, sottoscritto il 24/7/2020 dal Ministro della Pubblica Amministrazione e dalle

Organizzazioni sindacali, che invita le amministrazioni a procedere nel promuovere la formazione del personale in modalità *e-learning*,

- la durata e l'effetto della pandemia non è attualmente prevedibile;
- il divieto di formazione *e-learning* previsto nei contratti, contrastando con le misure di contenimento e contrasto del virus COVID 19, impedisce di fatto l'esecuzione dei contratti citati, con grave danno per l'amministrazione che rimane priva del servizio acquistato.

Ritenuto che la modifica dei contratti, consistente nella rimozione del divieto di formazione *e-learning* e nell'introduzione di una tale eventuale modalità di erogazione del servizio di formazione, sia giustificata perché:

- la dichiarazione dello stato di pandemia da COVID 19 da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità, seguita dalla decretazione emergenziale nazionale e regionale richiamata espressamente, rappresenta una circostanza imprevista ed imprevedibile, che ai sensi dall'art. 106, comma 1, lett. c) legittima la variante in corso d'opera prevista dal presente provvedimento;
- non rappresenta un modifica sostanziale dell'oggetto del contratto, perché la modalità di erogazione della formazione, ancorché prevista dall'art. 2 dei contratti, che ne definisce l'oggetto, rappresenta un elemento accessorio, così come la sede di via Pisano, anch'essa prevista dallo stesso articolo che individua il luogo eletto in cui erogare il servizio;
- non altera in alcun modo la natura generale dei contratti perché afferisce ad una modalità di erogazione del servizio, eventuale e conseguente alla necessità di applicare la normativa finalizzata al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, e non all'elemento essenziale dei contratti, circoscritto, nel suo aspetto essenziale, nell'art. 7 del capitolato prestazionale, che indica specificatamente cosa si vuole acquistare (formazione) e a quale prezzo, e diversifica il costo solo in ragione della tipologia di attività (formazione per gruppi classe o laboratorio). La modalità di erogazione del servizio e il luogo di esecuzione dei contratti sono considerati come elementi modificabili allo scopo di conservare il contratto, rimodulando le obbligazioni e le prestazioni sulla base delle nuove ed impreviste circostanze sopravvenute, favorendo, attraverso la flessibilità introdotta, l'adattabilità del servizio alle circostanze di fatto e di diritto attuali;
- adegua gli obblighi contrattuali alle norme di sanità pubblica impreviste e imprevedibili in una situazione di incertezza sanitaria, collegata all'evoluzione della pandemia e delle conseguenti misure di contenimento;
- risponde ai principi generali:
 - di buona fede contrattuale ex art. 1366 c.c. "*il contratto deve essere interpretato secondo buona fede*"; ex art. 1375 cc "*il contratto deve essere eseguito secondo buona fede*";
 - di equità integrativa ex art. 1374 c.c. "*il contratto obbliga le parti non solo in quanto nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza secondo gli usi e l'equità*";
 - di solidarietà sociale ex art. 42 della Costituzione che comporta l'obbligo di ciascuna parte contraente di rinegoziare le clausole di un contratto in presenza di un evento sopravvenuto imprevedibile e non voluto che modifica lo stato di fatto e di diritto con conseguente disequilibrio del sinallagma contrattuale.

Valutato infine che l'introduzione della formazione in modalità *e-learning* non modifica il costo complessivo di ciascun contratto poiché si accoglie la proposta del DEC:

- di diminuire il costo di ciascuna giornata formativa erogata in modalità *e-learning* del 3% rispetto a quanto previsto dai contratti per la formazione in presenza, al fine di riequilibrare il costo in misura proporzionale alle minori spese sostenute dagli appaltatori per i trasporti, il vitto e l'eventuale alloggio ai docenti in trasferta;

e

- di utilizzare l'importo portato in diminuzione (3% del costo di ciascuna giornata formativa) per le attività di laboratorio.

Considerato anche che l'attivazione di giornate di formazione erogate in modalità *e-learning* richiedono la riprogettazione e la rimodulazione delle attività formative a distanza, nonché l'utilizzo di ulteriori strumenti necessari al suo svolgimento (piattaforma *e-learning*, supporto informatico, ecc.).

Ritenuto quindi:

- di accogliere la proposta del DEC e prendere atto della sospensione dei contratti dal 16/3/2020 fino alla data di ripresa che sarà comunicata dal DEC; tale sospensione non sarà computata nell'ambito dei 36 mesi di durata prevista dai contratti originali;

- di accogliere la proposta del DEC e modificare l'art. 2 di ciascun contratto nel modo di seguito indicato:

- è soppressa l'esclusione dal servizio della formazione *e-learning*
- dopo il penultimo capoverso sono introdotti i seguenti incisi:
 - la modalità di erogazione del servizio formativo potrà essere "in presenza" o, in subordine, a distanza ("*e-learning*"), in relazione all'applicazione della normativa statale e/o regionale finalizzata al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'erogazione della formazione in modalità presenza avrà esecuzione a Torino, nelle sedi messe a disposizione dalla Regione Piemonte, in via Pisano 6 e in corso Regina Margherita 174, dove sono ubicate specifiche aule, o in altri spazi idonei;
 - il costo di ciascuna giornata formativa erogata in modalità *e-learning* sarà diminuito del 3% rispetto a quanto previsto dai contratti per la formazione in presenza, al fine di riequilibrare il costo in misura proporzionale alle minori spese sostenute dagli appaltatori per i trasporti, il vitto e l'eventuale alloggio ai docenti in trasferta; l'importo portato in diminuzione (3% del costo di ciascuna giornata formativa) sarà utilizzato per le attività di laboratorio inerenti alla riprogettazione e alla rimodulazione delle attività formative a distanza nonché per gli ulteriori strumenti necessari al suo svolgimento (piattaforma *e-learning*, supporto informatico, ecc.);
- di confermare per quanto riguarda tutti gli altri contenuti quanto previsto dai citati contratti e dalla Determinazione a contrarre n. 941 del 9/10/2017 e relativi allegati, a cui si rinvia per quanto non modificato dalla presente determinazione;

- di approvare lo schema di contratto, che contiene le modifiche sopra descritte, e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
- l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale)
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici)

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, accogliendo le proposte del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) con nota prot. 35474 del 11/11/2020,

1) di modificare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, i seguenti contratti relativi all'affidamento del *Servizio di formazione finalizzato al rafforzamento delle capacità istituzionali dei soggetti coinvolti nell'attuazione e gestione dei programmi operativi della Regione Piemonte co-finanziati di Fondi SIE per la programmazione 2014-2020*:

- rep. 158 del 12/7/2019 - lotto 1 AREA ECONOMICA - CIG 72237581AF, CUP J63H17000030009
 - rep 163 del 24/4/2019 - lotto 2 AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CIG 72237624FB; CUP 63H1700004000;
 - rep. 105 del 6/3/2019, lotto 3 AREA EUROPEA - CIG: 7223771C66 - CUP J63H17000050009
- secondo quanto indicato nello schema di atto aggiuntivo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2) di approvare il predetto schema di atto aggiuntivo ai contratti citati (Allegato A);

3) di prendere atto della sospensione dei contratti dal 16/3/2020 fino alla data di ripresa di esecuzione dei contratti che sarà comunicata dal DEC;

4) di dare atto che l'introduzione della formazione in modalità *e-learning* non modifica il costo complessivo di ciascun contratto e che ne rimane immutata la durata stabilita in 36 mesi al netto del periodo di sospensione che non sarà computato nell'ambito di tale periodo.

La presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12/10/2010 nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 37, comma 1, lett. b) del d.lgs. 33/2013. La variante predisposta dal presente provvedimento sarà comunicata all'Osservatorio di cui all'art.213 comma 9 D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs. 50/2020 e sarà oggetto di un avviso che sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO)

Firmato digitalmente da Arturo Faggio

Allegato A - Schema di atto aggiuntivo ai contratti CIG 72237581AF, CIG 72237624FB e CIG 7223771C66 relativi al Servizio di formazione finalizzato al rafforzamento delle capacità istituzionali dei soggetti coinvolti nell'attuazione e gestione dei programmi operativi della Regione Piemonte co-finanziati di Fondi SIE per la programmazione 2014-2020

Premesso che:

-con D.D. _____ è stata indetta la procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è stato approvato il progetto del servizio di cui all'art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 contenente tra l'altro, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e lo schema di contratto;

-con D.D. _____ è stato aggiudicato in via definitiva a _____ per un importo di € _____ o.f.i.;

- il contratto è stato stipulato in data..... Rep. N.....

- con D.D.____ sono state introdotte ulteriori modalità di esecuzione del servizio al fine di consentire l'esecuzione del presente contratto in attuazione della normativa finalizzata al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

TRA:

la **REGIONE PIEMONTE** (C.F. n. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Direttore Regionale Dott. Arturo Faggio, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, subentrata con D.G.R. n. 4-439 del 29/10/2019 alla Direzione Coesione Sociale, Via Magenta, 12, Torino, di seguito denominata la "Committente"

E

La Società _____ (P.IVA. _____) con sede in _____, rappresentata da _____, nata a _____ il _____, la quale interviene nel presente contratto, in seguito "contratto", in proprio e quale Capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con Atto _____ del _____, con la Società _____ (mandante), con sede in _____, (P.IVA . _____)

di seguito denominata "l'affidatario",

di seguito, collettivamente, anche "le parti",

ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'affidatario dichiara di conoscerle e accettarle.

ART. 2 – MODIFICA AL CONTRATTO CIG _____, CUP _____

All'art. 2 del contratto CIG _____, CUP _____ sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo la frase “Il servizio è riferito alla progettazione e gestione dei corsi, seminari, workshop, convegni e attività di laboratorio dell’area sopraindicata, comprensive delle prestazioni connesse al processo formativo di seguito elencate.”

è inserita la seguente:

“Le giornate di formazione saranno svolte “in presenza“ o, in subordine, a distanza (“e-learning”), in relazione all’applicazione della normativa statale e/o regionale finalizzata al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; il costo di ciascuna giornata di formazione erogata in modalità e-learning è diminuito del 3% rispetto a quanto previsto per la formazione in presenza; l’importo portato in diminuzione sarà utilizzato per le attività di laboratorio inerenti alla riprogettazione e alla rimodulazione delle attività formative a distanza nonché per gli ulteriori strumenti necessari al suo svolgimento (piattaforma e-learning, supporto informatico, ecc.).“;

- nella frase “Sono escluse dal servizio la formazione e-learning, la formazione a domanda individuale e tutte le aree formative non oggetto del presente contratto.”, le parole “*la formazione e-learning,*” sono soppresse;

- la frase “Il contratto avrà esecuzione a Torino, nelle sedi messe a disposizione dal Committente, in via Pisano 6 e c.so Regina Margherita 174, dove sono ubicate specifiche aule”

è sostituita dalla seguente:

“La formazione in presenza si svolgerà a Torino, nelle sedi messe a disposizione dalla Regione Piemonte, in particolare in via Pisano 6 e corso Regina Margherita 174, dove sono ubicate specifiche aule, o in altri spazi idonei.”.

ART. 3 – SOSPENSIONE CAUSA COVID 19

Le parti danno atto della sospensione dei contratti dal 16/3/2020 fino alla data di ripresa che sarà formalizzata dal direttore dell’esecuzione del contratto. Il periodo di sospensione non sarà computato ai fini della durata del contratto che rimane stabilita in 36 mesi.

ART. 4 - RINVIO

Per tutto quanto non modificato con il presente atto aggiuntivo si rinvia al contratto sottoscritto in data _____, avente CIG _____, CUP _____, i cui contenuti sono integralmente confermati.

Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Il committente
REGIONE PIEMONTE

.....
L’affidatario

.....